

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Approvato con delibera di C.C. n. 33 del 29/12/2000.

INDICE

Art. 1 –Ambito di applicazione.

Art. 2 –Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali.

Art. 3 –Determinazione del valore delle aree fabbricabili.

Art. 4 –Fabbricati fatiscenti e inabitabili.

Art. 5 –Fabbricato parzialmente costruito.

Art. 6 –Terreni agricoli.

Art. 7 –Modalità del pagamento dell'imposta da parte dei contitolari.

Art. 8 –Accertamento.

Art. 9 –Entrata in vigore.

Articolo 1- Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili -I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2-Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali.

1. Le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti e quant'altro costituisce pertinenza di un'abitazione principale, anche se iscritti distintamente a Catasto, usufruiscono della aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali, purchè utilizzati dal titolare dell'unità immobiliare o dai suoi conviventi.

2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata;

b) l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a genitori, figli, fratelli, e sorelle, che la occupano quale loro abitazione principale;

c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

Articolo 3 -Determinazione del valore delle aree fabbricabili.

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella che sarà allegata alla deliberazione precitata.

2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alle eccedenze d'imposta versate a tale titolo.

Articolo 4 -Fabbricati fatiscenti e inabitabili.

1. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate nelle sottoriportate fattispecie:

a -Fabbricato non occupato da demolire;

b -Fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione;

c- Fabbricato non occupato di cui i vincoli urbanistici, e quelli posti dalle competenti soprintendenze, impediscono la demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente.

In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

2. L'eventuale dichiarazione sostitutiva in ordine allo stato di inagibilità, inabitabilità o fatiscenza del fabbricato, deve essere presentata nei termini previsti dalla legge per la dichiarazione di variazione.

Articolo 5 –Fabbricato parzialmente costruito.

1. Nei complessi edilizi parzialmente costruiti, le singole unità sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di accatastamento.

Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 6 –Terreni agricoli.

I terreni agricoli ubicati sul territorio del Comune di Zimone non sono soggetti a tassazione ICI in base alla legge

Articolo 7 –Modalità del pagamento dell'imposta da parte dei contitolari.

1. 1. I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purchè l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
2. Fermo restando il principio che ciascun comproprietario è responsabile esclusivamente della quota di imposta ICI dovuta, la norma di cui al comma 1 è applicabile a tutti gli eventuali recuperi di imposta dovuta relativi a periodi per i quali non si sia verificata la decadenza dell'azione accertatrice.

Articolo 8 –Accertamento.

1. L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, qualora riscontri un omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo dovuto, provvede a notificare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, l'atto di accertamento. Il suddetto termine è prorogato, qualora intervengano disposizioni nazionali, volte ad allungare i termini prescrizionali.

Articolo 9-Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.